

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

REGIONE TOSCANA, rappresentata da....., in qualità di domiciliato per la carica presso la sede di Piazza del Duomo 10, Firenze (di seguito, per brevità, denominata anche “Regione”),

E

POSTE ITALIANE S.p.A., anche nell'interesse del Patrimonio Bancoposta, con sede in Roma, Viale Europa 190 - 00144, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585; Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v. rappresentata dal Dott., in qualità di domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, per brevità, denominata anche “Poste”).

PREMESSO CHE

- 1) a seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 come rappresentata dalla vigente normativa emergenziale di cui, da ultimo, al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) convertito con s.m.i nella legge n. 27/20, Poste ha sottoscritto con BNL Finance S.p.A. un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale;
- 2) in particolare il predetto accordo consente ai clienti titolari di conto corrente Bancoposta e/o di carta prepagata Postepay Evolution con accredito dello stipendio sui predetti strumenti di conto corrente e carta Postepay, di poter accedere anche agli strumenti di integrazione salariale gestiti dalla Regione;
- 3) la Regione, al fine di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi dell'emergenza Covid-19, intende facilitare l'accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto da Poste;
- 4) al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai propri clienti titolari di conto corrente e/o di carta prepagata Postepay con accredito dello stipendio, Poste ha necessità di

acquisire dalla Regione i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD) per verificarli con quelli dei propri clienti;

- 5) le parti quindi intendono con il presente atto porre in essere tutte le azioni di rispettiva competenza finalizzate a consentire l'accesso sia digitale che fisico a tale strumento di agevolazione in favore dei cittadini su tutto il territorio regionale che abbiano i requisiti sopra indicati;

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito il "**Protocollo**") ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto e aree di collaborazione

2.1 Con la sottoscrizione del Protocollo le Parti intendono porre in essere quanto possibile al fine di consentire ai clienti di Poste, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente BancoPosta ovvero su carta prepagata Postepay Evolution di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale offerto da Poste e di cui alla premessa 1.

2.2 Ai fini di cui sopra la Regione consentirà, secondo modalità snelle da concordare in sede tecnica, la verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti e le altre informazioni necessarie a tale attività di consultazione, mettendo a disposizione:

a) l'elenco delle aziende autorizzate e che verranno mano a mano autorizzate, e dei relativi dipendenti comprensivo dei corrispettivi codici fiscali, coperti dal primo e dal secondo decreto di riparto delle risorse;

Tali informazioni potranno essere rese disponibili attraverso l'invio, con ricorrenza che sarà definita tra le Parti, da parte della Regione a Poste di un file con indicazione dei codici fiscali delle aziende e dei relativi lavoratori autorizzati oppure attraverso la messa a disposizione a Poste di un'interfaccia di interrogazione web che consenta di verificare che l'erogazione della cassa integrazione in deroga sia stata autorizzata per il lavoratore richiedente, associato all'azienda. L'interrogazione al sistema avverrà con l'inserimento del codice fiscale del richiedente e del codice fiscale dell'azienda.

2.3 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra Parte.

2.4 Le Parti potranno individuare ulteriori aree di collaborazione in relazione a specifiche esigenze.

Art. 3 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicata dall'altra Parte in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle attività cui è finalizzato il Protocollo.

Art. 4 - Durata e Recesso

4.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga scritta tra le Parti.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo - parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza oneri e spese o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all'altra Parte, agli indirizzi di cui al successivo art. 7, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano più le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione.

Art. 5 - Modifiche

5.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 - Comunicati al Pubblico

6.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 7 - Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

<p>Per Poste</p> <p>Alla c.a.</p> <p>e-mail:</p> <p>PEC:</p> <p>Tel</p>	<p>Per REGIONE</p> <p>Alla c.a Dott.</p> <p>e-mail:</p> <p>PEC :</p> <p>Tel:</p>
--	---

Art. 8 - Rapporti tra le Parti

8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.

8.2 E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

9.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

9.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 10-Condotte etiche

10.1 Le Parti, improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto della normativa vigente a ciascuna applicabile.

10.2 In particolare Poste, nei propri rapporti, si attiene a principi di onestà, correttezza, buona fede, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza nonché al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2001.

10.3 , Poste non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione ed è impegnata a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Poste, in tale contesto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, di un Codice Etico e di una "Politica integrata del Gruppo Poste Italiane", documenti disponibili sul www.posteitaliane.it.

Art. 11 - Clausole finali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono

espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Regione Toscana

Poste Italiane S.p.A.